

Tribunale di Treviso

R.G. N. 36/2020

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Francesca Vortali,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da ALBANESE GRAZIELLA,

verificato che sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Castelfranco Veneto (TV);

ritenuto che la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 ter e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* in quanto:

-non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento suo);
- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

ritenuto che il reddito mensile percepito dal debitore debba essere la sciato nella sua disponibilità nei limiti di euro 738,33 mensili;

valutata l'opportunità di nominare, quale liquidatore, il professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese;

stabilito che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare il liquidatore dovrà richiedere all'INPS, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte della pensione appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

osservato che il contratto di affitto di fondo rustico non è stato trascritto ed in virtù del pignoramento immobiliare trascritto nel 2013, oltre che del presente decreto, avente efficacia di pignoramento, risulta applicabile l'art. 2923 c.c., con la conseguenza che il contratto deve ritenersi già scaduto;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ALBANESE GRAZIELLA;

nomina liquidatore l'avv. Chiara Pagotto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.

28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ultimo comma, L.3/2012), non

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori

aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del tribunale di

Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili

del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni

facenti parte del patrimonio di liquidazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei

RR.II. a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 738,33

mensili al netto delle eventuali imposte;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione

a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art.

14 quinquies comma1 L.3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto

reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 29/12/2020

Il giudice

dott.ssa Francesca Vortali